

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE - BRESCIA


Convegno sulla Libera Professione Associata 28/06/2022








SOCIETA' DI PERSONE (Studi Associati)



SOCIETA' DI CAPITALE (Soc. Resp. Limitata)



COOPERATIVE (Coop. Sociale)



STUDIO ASSOCIATO

- Forma prevista dalla legge 1815/39 per l'esercizio in forma associata delle professioni riservate
- Riferimento normativo il Codice civile (Artt. 2251-2290) relativo alla società semplice
- Evitare la confusione con il termine "associazione" che fa riferimento (nella comune percezione) alle associazioni senza fine di lucro (culturali, sportive etc.)




STUDIO ASSOCIATO DIMENSIONI NUMERICHE

DA 2 A 5/6 ASSOCIATI

Studi associati basati sul rapporto personale dove tutti gli associati partecipano alla gestione

DA 5/6 a 100/200 ASSOCIATI

Studi associati basati su una conduzione accentrata dove la gestione viene affidata ad un organo amministrativo



STUDIO ASSOCIATO DENOMINAZIONE E COMPOSIZIONE



Può essere costituito

da:



Iscritti all' ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE


Iscritti in ALBI PROFESSIONALI relativi a prof. sanitarie





- Nomi degli associati
- Denominazione dello Studio Associato
- Sede e Durata dello Studio Associato
- Norme per il recesso o l'esclusione degli associati
- Criteri di ripartizione degli utili
- Norme regolamentari fra associati

SONO VIETATE LE CLAUSOLE VESSATORIE



STUDIO ASSOCIATO STATUTO (1)

- Stabilisce la denominazione, la sede e la durata
- Determina le regole di comportamento, i diritti ed i doveri degli associati nei confronti dello studio, degli altri associati e dei terzi
- Fissa le regole per il recesso degli associati
- Fissa le regole per l'esclusione o la sospensione degli associati



STUDIO ASSOCIATO STATUTO (2)

- Prevede il numero dei componenti, i diritti ed i doveri dell'organo di amministrazione, il potere di gestione ordinaria e straordinaria
- Prevede modalità di elezione, durata in carica e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione
- Prevede i criteri di ripartizione degli utili
- Prevede le modalità di convocazione e i quorum costitutivi e deliberativi per le decisioni dell'assemblea degli associati



STUDIO ASSOCIATO ADEMPIMENTI

Stesura ATTO COSTITUTIVO e STATUTO

entro 30 gg. dalla stipula

Apertura PARTITA IVA c/o Agenzia delle Entrate

entro 20 gg. dalla stipula

REGISTRAZIONE Ufficio del Registro

Notifica a OPI

- Elenco associati
- Copia atto costitutivo e statuto



STUDIO ASSOCIATO CHE OPERA IN PIÚ PROVINCE

Notifica all' Ordine in cui opera

- Avvio attività
- Ordine d' iscrizione
- Attestazione d' iscrizione



STUDIO ASSOCIATO PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Soci	Paritaria	Diversificata	
VERDI	33,33 %	50,00 %	
BIANCHI	33,33 %	30,00 %	
ROSSI	33,33 %	20,00 %	
	100,00 %	100,00 %	



STUDIO ASSOCIATO PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (2)

	C	Ore		Fatturato (€)	
VERDI	1.700	57 %	(22,5)	38.250,00	52 %
BIANCHI	850	28 %	(25,0)	21.250,00	29 %
ROSSI	450	15 %	(30,0)	13.500,00 19 %	
	3.000	100 %		73.000,00	100 %



STUDIO ASSOCIATO DETERMINAZIONE UTILE

	Studio	Quota VERDI (50%)
A – Incassi professionali	73.000,00	
B – Costi professionali	- 13.000,00	
C – Reddito professionali	60.000,00	30.000,00
D – Ritenute IRPEF (20% su A)	- 14.600,00	- 7.300,00
E – Contributi ENPAPI (2% su A)	1.460,00	730,00
F - Distribuzione finanziaria	46.860,00	23.430,00



STUDIO ASSOCIATO DETERMINAZIONE UTILE (2)

Partecipazione all' utile socio VERDI

	Studio 100%	Paritaria 33,33%	Diversificata 50%	Ore 57%	Fatturato 52%
С	60.000,00	20.000,00	30.000,00	34.200,00	31.200,00
D	- 14.600,00	- 4.866,18	- 7.300,00	- 8.322,00	-7.592,00
Ε	1.460,00	- 486,62	- 730,00	- 832,20	- 759,20
F	46.860,00	15.620,44	23.430,00	26.710,20	24.367,20



COOPERATIVA SOCIALE LEGGE N. 381 DEL 08/11/1991

OBIETTIVO

perseguire l'interesse generale della comunità



Tipo A:

Gestione servizi socio-sanitari ed educativi



Tipo B:

Inserimento lavorativo di persone svantaggiate



COOPERATIVA SOCIALE

SCOPO MUTUALISTICO

PRINCIPIO DELLA PORTA APERTA

PARTECIPAZIONE PARITARIA DEI SOCI

LIMITE MINIMO per la costituzione

COOPERATIVE ORDINARIE = almeno 9 soci

PICCOLE COOPERATIVE = da 3 a 8 soci



COOPERATIVA SOCIALE PARTECIPAZIONE DI PROFESSIONISTI

ART. 10 LEGGE 381/91

"Alle Cooperative istituite ai sensi della presente Legge non si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 1815/1939"

SOCI ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI



REDDITO ASSIMILATO AL LAVORATORE DIPENDENTE (busta paga)



REDDITO DI LAVORO AUTONOMO (fattura)



COOPERATIVA SOCIALE

Può essere costituita da:

- Iscritti all' ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
- Iscritti in Albi professionali relativi a prof. sanitarie
- Soci lavoratori volontari diversi dalle figure professionali previste



COOPERATIVA SOCIALE OBBLIGHI (1)

Notifica all' Ordine Provinciale ed in ogni Ordine dove la Cooperativa esercita in modo non occasionale



- Copia dell'atto costitutivo, dello statuto e di eventuali regolamenti
- Copia certificato di attribuzione Codice Fiscale e Partita IVA
- Elenco dei soci infermieri
- Documentazione attestante posizione assicurativa (RCT) e previdenziale (ENPAPI)
- Nominativo degli I. P. responsabili per l'area infermieristica/PEC



COOPERATIVA SOCIALE OBBLIGHI (2)

Attività infermieristica esercitata unicamente attraverso soci iscritti all' OPI

Responsabile dell' attività infermieristica?

Referente nei confronti di OPI?



SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (1)

È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.



SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (2)

Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

- 1 L' esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci.
- 2 L' ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento.



SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (3)

3 - In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.



SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (4)

4 - Criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente.



SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (5)

- 5 La stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale; le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
- 6 I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.



SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (6)

- 7 La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.
- 8 La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
- 9 La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.
- 10 Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.




SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI




SOCIETA' SEMPLICI

SOCIETA' DI PERSONE




SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO



SOCIETA' IN ACCOM. SEMPLICE




SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI



PICCOLE COOP.


(tra 3 e 9 soci)

COOPERATIVE



COOP. ORDINARIE

(più di 9 soci)




COOP. SOCIALI

DI TIPO «A»




SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

SOCIETA' DI CAPITALI



SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA




SOCIETA' PER AZIONI (SPA – SAPA)



SOCIETA' A RESP. LIMITATA (1)

CAPITALE SOCIALE



SRL ORDINARIA (sup. 10.000,00 Euro)




SRL SEMPLIFICATA (tra 1,00 e 10.000,00 Euro statuto rigido)



SOCIETA' A RESP. LIMITATA (2)

SOCI DI CAPITALE

SOCI




SOCI LAVORATORI




SOCIETA' A RESP. LIMITATA (3)


ASSEMBLEE SOCI E C. DI A.



QUORUM COSTITUTIVI



QUORUM DELIBERATIVI



2/3 SOCI PROFESSIONISTI